

130 DP
Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato nella Sede Comunale da
12.05.12 al 01.06.12 per Comune di
MOTTA VISCONTI

Numero	Data
19	10/05/2012

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. APPROVAZIONE.

17 MAG. 2012

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CAZZOLA LAURA	Sindaco	SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANO	Consigliere_Ass	SI
FUSI CRISTIANA	Vicesindaco	SI
BONFANTI BIANCA ANGELA	Consigliere_Ass	SI
TORRIANI FERRUCCIO	Consigliere_Ass	SI
GILARDI DANTE	Consigliere	SI
BIANCHI CARLO	Consigliere	SI
MORICI LEONARDO	Consigliere	SI
PIVA MARIA	Consigliere	SI
MELIS SONIA	Consigliere	SI
SADA MARIA	Consigliere	SI
MARCHESI LUIGI	Consigliere	SI
ARSONI ENRICO	Consigliere	SI
POSSI MARIA LUISA	Consigliere	SI
LODI PASINI SILVIA DINA	Consigliere	SI
DE GIOVANNI ANGELO	Consigliere	SI
BRUNATO MAURO	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura – Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 19 Oggetto: Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione.

Il Sindaco dà lettura del punto 4) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione", nonché l'unito documento all. sub C);

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione", nonché l'unito documento all. sub C);
2. Di demandare agli uffici la redazione del testo regolamentare coordinato con le modifiche introdotte;
3. Di dare atto che le modifiche introdotte nel Regolamento Edilizio entreranno in vigore all'atto dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

OGGETTO Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

- PREMESSO** che in relazione al bando "Sostenibilità Energetica" edizione 2010 è necessario ed urgente redigere un allegato energetico da allegare al Regolamento Edilizio pena la perdita del contributo da parte di Fondazione Cariplo, in recepimento delle nuove disposizioni relative al rendimento energetico degli edifici (nuovo art. 133), dettate dal D.Lgs. n. 192/2005, dal D.Lgs. n. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011;
- PRESO ATTO** che il Regolamento Edilizio vigente è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 30.06.2009, esecutiva ai sensi di legge, e che pertanto occorre procedere a tali modifiche;
- PRESO ATTO**
- che si ritiene fatta salva l'applicazione delle norme contenute nella recente L.R. 13 marzo 2012, n. 4 recante le nuove norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia limitatamente alla sua validità temporale;
 - che occorre specificare che gli scomputi volumetrici previsti per gli interventi di cui all'art. 5, commi 4 e 5 della sopra richiamata legge, non sono cumulabili con gli sconti sugli oneri di urbanizzazione previsti nell'allegato energetico;
- DATO ATTO** che non trova applicazione parte dell'art. 29, comma 1 della L.R. n. 12/2005 (comma così modificato dalla L.R. n. 12 del 2006 poi dalla L.R. n. 4 del 2008) che prevede, prima dell'adozione del regolamento edilizio da parte del Consiglio comunale, l'acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ASL, in quanto le variazioni introdotte non costituiscono modifiche alle suddette norme;
- VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
1. sono state adottate le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio (RE):
 - all'art. 52, comma 3 va aggiunto, al termine del capoverso, il seguente periodo: *"nonché a quanto previsto nell'allegato energetico al presente regolamento edilizio (allegato C)."*;
 - all'art. 53, comma 1 va aggiunto, al termine del capoverso, il seguente periodo: *"nonché l'ottemperamento a quanto previsto nell'allegato energetico al presente regolamento edilizio (allegato C)."*;
 - l'art. 53, comma 2 va così modificato: ~~"Se l'ubicazione dell'edificio rende impossibile l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile oppure esistono condizioni tali da impedire il loro sfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente comma possono essere omesse; l'eventuale omissione~~ *L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al punto precedente dovrà essere dettagliatamente documentata e giustificata nella relazione tecnica di cui all'allegato B della D.G.R. 22.12.2008 n. 8/8745 e successive modifiche e integrazioni e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nel caso di non ottemperanza del comma 1 è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio secondo la formula di cui al comma 8*

dell'Allegato 3 del D.Lgs. n 28/2011. al termine del capoverso, il seguente periodo: "nonché l'ottemperamento a quanto previsto nell'allegato energetico al presente regolamento edilizio (allegato C).";

- all'art. 54, comma 1 va aggiunto, al termine del capoverso, il seguente periodo: "così come previsto nell'allegato energetico al presente regolamento edilizio (allegato C).";
- l'art. 133 viene così modificato: "**Articolo 133 - Risparmio energetico, edilizia bioclimatica. integrazione fonti energetiche rinnovabili e certificazione energetica degli edifici**

1. In materia di risparmio energetico, edilizia bioclimatica. integrazione passiva ed attiva delle fonti energetiche rinnovabili nell'edificato e certificazione energetica degli edifici, fermo restando il pieno rispetto dei disposti normativi nazionali e comunitari, ed in particolare:

- Legge n. 10/1991;
- Direttiva 2002/91/CE;
- DLgs n 192/2005;
- Dlgs n 311/2006;

e successive integrazioni e modificazioni, recependo gli indirizzi e le procedure introdotte dalla normativa della Regione Lombardia ed in particolare:

- Deliberazione della GR n° VIII/003951 del 27.12.2006 – Indirizzi inerenti l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico (L.R. n 12/2000 art. 44);
- Deliberazione della GR n° VIII/ 003938 del 27.12.2006 – Procedura di calcolo per certificare il fabbisogno energetico degli edifici, in attuazione dell'articolo 29 della L.R. n 26/2003 e dell'art. 5 della L.R. n 24/2006;
- Deliberazione della GR n. 8/5018 del 26.06.2007 e deliberazione della GR n. 8/8745 del 22.12.2008 –Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.lgs n 192/2005 e degli artt. 9 e 25, L.R. 24/2006;

e successive modifiche ed integrazioni al fine di orientare la progettazione, costruzione, ristrutturazione, riqualificazione energetica degli edifici del territorio comunale al:

- ✓ minor consumo energetico specifico a parità di servizio reso;
- ✓ ricorso alle fonti energetiche rinnovabili in forma "passiva", "attiva" ed "integrata";

si rinvia al regolamento comunale sul Risparmio energetico, edilizia bioclimatica, integrazione fonti energetiche rinnovabili e certificazione energetica degli edifici (o Allegato Energetico – allegato C)";

- l'art. 133 "Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento edilizio" viene denominato art. 134;
- l'art. 134 "Entrata in vigore – abrogazioni" viene denominato art. 135;
- Viene introdotto l'art. 136 con il seguente contenuto: "**Articolo 136 – Nuove disposizioni in materia urbanistica**

1. Sono fatte salve le norme contenute nella L.R. 13 marzo 2012, n. 4 recante le nuove norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia limitatamente alla sua validità temporale;

2. gli scomputi volumetrici previsti per gli interventi di cui all'art. 5, commi 4 e 5 della sopra richiamata legge, non sono cumulabili con gli sconti sugli oneri di urbanizzazione previsti nell'allegato energetico (allegato C).

- 2. È stato adottato l'allegato energetico (allegato C al Regolamento Edilizio),

parte integrante e sostanziale del suddetto atto;

DATO ATTO

- che in data 30.03.2012 veniva data comunicazione al pubblico dell'adozione delle modifiche al Regolamento Edilizio mediante avviso affisso all'albo pretorio;
- che il deposito degli atti presso la segreteria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, iniziava in data 31.03.2012 con termine al 15.04.2012;
- che dal 16.04.2012 al 30.04.2012 potevano essere presentate osservazioni;
- che non risultano pervenute osservazioni al protocollo comunale come si evince da dichiarazione resa dall'ufficio protocollo;

CONSIDERATO

che ai sensi della L.R. n 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva in via definitiva il regolamento edilizio;

VISTI

- gli atti d'ufficio;
- il D.L.vo 267/2000;

PROPONE

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento Edilizio, come specificate in premessa e l'allegato energetico, allegato C al Regolamento Edilizio modificato.
2. DI DEMANDARE agli uffici la redazione del testo regolamentare coordinato con le modifiche introdotte.
3. DI DARE ATTO che le modifiche introdotte entreranno in vigore all'atto dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Motta Visconti, li 04.05.2012



Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom. Alberico Demaris Barbara



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. **22**

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO. APPROVAZIONE**

Ufficio Parere	Data	Favorevole
Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim) Parere Favorevole.	04/05/2012	<input checked="" type="checkbox"/>

Firma del Parere

geom. Alberico Damaris B.



ALLEGATO C)

ALLEGATO ENERGETICO

I riferimenti normativi più recenti in materia di efficienza energetica in edilizia che coinvolgono direttamente il Comune sono:

Leggi Regionali

- a) Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia.
- b) L.R. n° 3 del 21 febbraio 2011 - Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011 (Inizia a recepire EPBD 2010, vedi in seguito)
Tale legge regionale, oltre a ribadire obiettivi generali di risparmio energetico e di pratica professionale nel ciclo di vita dell'impiantistica, in particolare estende l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore.
- c) D.G.R. 8745 del 22 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni
Tale Delibera Regionale individua i requisiti minimi di edificio ed impianto di nuova progettazione e definisce la scala di classificazione energetica di edifici per le varie destinazioni d'uso.

Leggi Nazionali

- d) Decreto Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011 recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE E 2003/30/CE.
Tale Decreto in particolare impone per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante delle percentuali di copertura dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento mediante fonti rinnovabili, con tre step temporali al 2012 (20%), al 2014 (35%) ed al 2017 (50%). (NB Per gli edifici pubblici le percentuali sono incrementate del 10%). L'obbligo non si applica se gli edifici sono collegati a rete di teleriscaldamento. E' prevista una deroga se l'indice di prestazione energetica complessiva è inferiore del limite previsto dal riferimento normativo nazionale in vigore. Tale Decreto inoltre introduce l'obbligo dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili che producano energia elettrica in funzione della superficie in pianta anche qui con tre step temporali 2012 (1 kWp ogni 80 mq), al 2015 (1 kWp ogni 65 mq) ed al 2017 (1 kWp ogni 50 mq).
- e) D.P.R. n 59/09 e D.M. 26/06/09 (modifica del D.Lgs. 192/2005)

Riferimento normativo nazionale in vigore in materia di risparmio energetico, ma superato dalla normativa regionale in materia.

Direttive Europee

f) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2010/31/Ue

Direttiva Epc - Prestazione energetica nell'edilizia

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente ad un quadro metodologico comparativo ancora da stabilire basato sul rapporto tra i costi delle misure di efficienza energetica rispetto ai benefici attesi durante il ciclo di vita economica dell'opera.

Ad ogni modo entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere "edifici a energia quasi zero", con obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica da fissare entro il 2015.

NOTA:

Da una ricerca ENEA - "Studio comparativo tra fabbisogni energetici netti, lato edificio, sia per la climatizzazione estiva che per quella invernale di edifici residenziali e del settore terziario situati in climi differenti" è possibile definire il peso % dei diversi fabbisogni rispetto al totale, facendo particolare riferimento al Nord Italia.

- Riscaldamento 59%
- Raffrescamento 18%
- Acqua Calda Sanitaria 22%

Campo di applicazione

Il Comune si propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO₂ nel settore edilizio mettendo a punto specifiche azioni differenziate e riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni.

Il presente allegato energetico si applica a tutti gli edifici soggetti al rispetto di quanto previsto dalla norma regionale D.G.R. n 8745/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Le azioni previste e differenziate per categorie di edifici e di interventi sono le seguenti:

CATEGORIA A: EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI EDIFICI ESISTENTI

Imposizione di una diminuzione dei limiti prestazionali in vigore a livello regionale.

Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.

Imposizione dell'installazione fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica.

Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali migliori rispetto a quelli imposte.

CATEGORIA B: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI SUPERIORI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE

Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.

Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili.

Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali migliori rispetto a quelli imposte.

CATEGORIA C: INTERVENTI MINORI SULL'EDILIZIA ESISTENTE

Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, le informazioni e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 della D.G.R. n 8745/2008 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.

Interventi edilizi e/o impiantistici	Obbligo redazione relazione
Interventi di nuova costruzione	si
Demolizione e ricostruzione in ristrutturazione	si
Ristrutturazione edilizia > 25% e ristrutturazione impianto	si
Ristrutturazione edilizia > 25% senza ristrutturazione impianto	si
Ristrutturazione edilizia < 25%	si
Ampliamento volumetrico > 20%	si
Ampliamento volumetrico < 20%	si
Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti	si
Manutenzione straordinaria	si
Opere e interventi non subordinati a titoli abilitativi	si
Nuova installazione impianto termico Pn > 100 KW	si
Nuova installazione impianto termico Pn < 100 KW	si
Ristrutturazione impianto termico Pn > 100 KW	si
Ristrutturazione impianto termico Pn < 100 KW	si
Sostituzione generatore P < 35 KW	no
Sostituzione generatore P > 35 KW	si
Trasformazione da centralizzato in autonomo (> 4 unità)	si
Trasformazione da centralizzato in autonomo (P > 100 KW)	si

Si ricorda che il D.Lgs n 192/2005 assegna ai comuni il compito di verificare la conformità alla documentazione progettuale (relazione Legge n 10/1991 - conforme alla D.G.R. n 8745/2008), anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, mediante:

- Controlli;
- Accertamenti;
- Ispezioni in corso d'opera, ovvero entro i 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

Tali verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'edificio, con costo degli accertamenti ed ispezioni a carico del richiedente.

Come già previsto dal D.M. 27 luglio 2005 i comuni procedono all'attività di controllo di cui all'art. 33 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.

Disciplina della riduzione degli oneri di urbanizzazione

Riferimento normativo

La Delibera di Giunta Regionale n 3951 del 27 dicembre 2006, indica quale criterio per la quantificazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 44 comma 18 della L.R. n 12/2005 e successive modifiche e integrazioni in relazione alla riduzione dell'indice di prestazione energetica previsto dall'allegato A alla D.G.R. n 8745, un tetto massimo fissato al 30%.

Riferimento normativo

La legge regionale n 26/1995, come modificata dalla legge regionale n 33/2007, prevede all'art. 2, comma 1-ter: "I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate."

Integrazioni documentali ai fini del controllo previsto dall'art. 8 della legge n 192/2005.

Finalità della procedura

Ai sensi del D.Lgs. n 192/2005 (art. 8, comma 4 e 5) e successive modifiche e integrazioni, la presente procedura definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto sopra citato e della D.G.R. n 5018/2007 e successive modifiche e integrazioni, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla relazione tecnica di cui all'art. 28 comma 1 della Legge n 10/1991 (nel seguito definita "relazione tecnica").

Definizione dei criteri per l'accettabilità dei progetti edilizi

Al fine di poter effettuare il controllo dei progetti edilizi dal punto di vista energetico, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve presentare all'Amministrazione comunale almeno la seguente documentazione:

- relazione tecnica secondo lo schema della D.G.R. 8745/2008 (Allegato B) - su supporto informatico (file PDF della relazione) e cartaceo;
- file *.xml (o file *.cnd) elaborato per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
- prospetti e sezioni del progetto architettonico - su supporto in formato .dwg e/o .dxf (versione 2000 o superiore);

tavola progettuale che illustri i calcoli effettuati per determinare i seguenti parametri (secondo le definizioni della D.G.R. 8745/2008): volume lordo riscaldato, superficie utile riscaldata, superficie disperdente;

nomina del certificatore energetico (se dovuta) entro l'inizio dei lavori.

NOTA BENE: Casi in cui è richiesta la relazione tecnica (Allegato B alla D.G.R. n 8745/2008)

Lo schema di relazione tecnica (Allegato B alla D.G.R. n 8745/2008) contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.

Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale della D.G.R.

Gli obblighi di cui al punto 2 non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali indicate al punto 2 sono ridotte del 50 per cento. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato B della D.G.R. n. 8745/2008 e successive modifiche e integrazioni e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

PREMIALITA' e INCENTIVAZIONE

E' prevista una premialità in modalità da definirsi annualmente con deliberazione comunale di quantificazione degli oneri di urbanizzazione attraverso la riduzione degli stessi.

CATEGORIA C

Interventi minori sull'edilizia esistente

Lo scenario si applica a tutti gli interventi edilizi "minori" non ricadenti nella categoria B.

Si prevede, quando gli interventi sono effettuati dal 31 maggio 2012:

1. Imposizione dei seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro dell'edificio verso l'esterno, contro terra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla parte oggetto di intervento minore:

	Strutture orizzontali opache		
Pareti verticali opache (escluse porte d'ingresso)	Coperture	Pavimenti	Chiusure trasparenti comprensive di infissi
$\leq 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\leq 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

CATEGORIA D

Interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico

Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico si prevede, quando la stessa è effettuata dal 31 maggio 2012:

1. Imposizione dei seguenti valori limite inferiori dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico per il riscaldamento, se e solo se l'intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore:

$$\epsilon = 77.5 + 3 \cdot \log_{10} (P_n)$$

Dove $\log_{10} (P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore di calore o dei generatori di calore, quale pompe di calore, sistemi solari termici compreso ausiliario, ecc., al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per $P_n > 1000 \text{ kW}$ porre P_n uguale a 1000 kW.

Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali indicate al punto 2 sono ridotte del 50 per cento.

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'allegato B della D.G.R. n 8745/2008 e successive modifiche e integrazioni e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nel caso di non ottemperanza del punto 2 è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio secondo la formula di cui al comma 8 dell'Allegato 3 del D.Lgs. n 28/2011.

PREMIALITA' e INCENTIVAZIONE

E' prevista una premialità in modalità da definirsi annualmente con deliberazione comunale di quantificazione degli oneri di urbanizzazione attraverso la riduzione degli stessi.

CATEGORIA B

Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricadenti nella categoria A) o per ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE su una superficie disperdente maggiore del 25% o per un volume maggiore del 20% del volume esistente la cui pratica edilizia viene presentata dall'entrata in vigore del presente Allegato Energetico fino all'entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali, qualora più restrittivi.

Oltre agli obblighi previsti dalla D.G.R. n 8745/2008, si prevede, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012:

1. Valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l'involucro dell'edificio verso l'esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla parte oggetto di intervento:

	Strutture orizzontali opache			
Pareti verticali opache (escluse porte d'ingresso)	Coperture	Pavimenti	Chiusure trasparenti comprensive di infissi	
$\leq 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\leq 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	

2. Requisiti sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
 - a. Percentuale di copertura fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento
 - o 15% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2012;
 - o 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
 - o 25% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2016;

L'obbligo di cui al punto 2 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

CATEGORIA A

Edilizia di nuova costruzione e interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti

Lo scenario si applica a:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE e di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE e di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA la cui pratica edilizia viene presentata dall'entrata in vigore del presente strumento fino all'entrata in vigore di nuovi limiti nazionali qualora più restrittivi.

Oltre agli obblighi previsti dalla D.G.R. n 8745/2008, si prevede:

1. Imposizione di limiti prestazionali più bassi rispetto a quelli in vigore a livello regionale:
 - EPH limite ridotto del 10% rispetto ai valori limite imposti dalla normativa regionale quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dopo il 31 maggio 2012;
2. Copertura dei fabbisogni da Fonti Energetiche Rinnovabili: prescrizioni di cui al D.lgs 03.03.2011 n. 28 - Allegato 3 (art. 11 comma 1):
 - a. Percentuale di copertura dei fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento:
 - 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2012;
 - 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
 - 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2016;
 - b. Obbligo di installazione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (in kW di picco) obbligatoriamente sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze secondo la seguente formula:

$$P = \frac{1}{K} \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80 (1kWp ogni 80 mq di superficie), quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2012;
- b) K = 65 (1kWp ogni 65 mq di superficie), quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
- c) K = 50 (1kWp ogni 50 mq di superficie), quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2016;

L'obbligo di cui al punto 2.a non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Gli obblighi di cui al punto 2 non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello regionale.

CATEGORIA D: INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO

Imposizione di livelli prestazionali relativi all'impianto termico migliorativi rispetto alla normativa regionale in materia.

Per le definizioni di cui sopra si rimanda alla D.G.R. n VIII/8745 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni a cui dovranno essere associate le definizioni di intervento previste dal Regolamento Edilizio Comunale in modo che sia chiaro che cosa si intenda per Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Demolizione e Ricostruzione. Per tutto quanto non previsto nel presente Allegato Energetico continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa regionale e nazionale di riferimento.

Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento si adottano le metodologie stabilite dal D.G.R. n VIII/8745 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni.

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **17 MAG. 2012**
al **1 GIU. 2012** . come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

li _____

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
445/2000.

Li **17 MAG. 2012**



IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Todaro', written over the printed name of the secretary.